ACI

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale federale, composto dai Sigg. Dott. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Vicepresidente), Dott. Roberto Bucchi (Consigliere) e Dott. Ugo Marchetti (Consigliere), assistiti dal Dott. Francesco Pantano (Segretario), riuniti da remoto, il giorno 25 marzo ha adottato la seguente decisione nei confronti dei licenziati Tiziano Borsa (licenza di concorrente/conduttore n. 65490) e Alexandro Colombo (licenza di concorrente/conduttore n. 106761).

FATTO

L'8-9 settembre 2020 venivano eseguite le prove pregara del 35° Rally città di Torino, svoltosi il successivo 11-12 settembre. Tali prove, come risulta dai post di numerosi concorrenti tra cui i deferiti licenziati Tiziano Borsa e Alexandro Colombo, davano luogo a critiche dell'operato degli organizzatori e degli ufficiali di gara.

Nel corso del Rally dell'11 settembre la vettura dell'equipaggio n.6, condotta dal Borsa, alle ore 9 sbandava in curva ed andava fuori strada, con impossibilità di rientrare in carreggiata pur se fermatasi in posizione attigua alla carreggiata stessa. Il Borsa riferisce di avere ripetutamente richiesto al Direttore di gara di consentire l'intervento del carro attrezzi di servizio, che aveva già recuperato altra vettura incidentata, o quanto meno di consentire il recupero tramite il carro attrezzi del proprio team, facendo anche presente che la propria vettura costituiva un pericolo per gli altri partecipanti; ma non otteneva una risposta positiva, dato che il Direttore di gara gli avrebbe risposto che, trovandosi la vettura incidentata fuori dalla carreggiata, il recupero "*non era un problema suo*". Ne conseguiva che la vettura ed il relativo equipaggio potevano rientrare alla base solo a fine gara, alle 19, e cioè 10 ore dopo l'incidente.

Il 14 settembre il Direttore di gara inviava alla Procura federale una serie di post che il Borsa aveva pubblicato su Facebook il giorno precedente. A seguito di ciò la Procura federale rilevava che nei suddetti post erano contenute, tra l'altro, le seguenti affermazioni:

- "*una gara diretta vergognosamente ed in modo assurdo con uno scaricabarile all'infinito da persone incompetenti*";
- "*lo staff del team 971 che organizza Torino team e canavese è tutto composta da persone supponenti e maleducate*";
- "*Stessa cosa dicasi per i componenti la nostra cara e beneamata federazione e Acisport. Tutti dei gran mafiosi.*"

La Procura, rilevato altresì che ai suddetti post aveva aderito il Colombo, ha richiesto che ad entrambi i deferiti sia applicata la sanzione dell'ammenda di euro 600, elevata ad 800 per recidiva, per violazione degli artt. 8.1 e 8.5 del Regolamento Sportivo nazionale.

Nell'odierna udienza il Borsa non è comparso, ed ha inviato una memoria con cui si è appellato alla libertà di critica garantita dalla Costituzione, ed al clima di tensione che avrebbe determinato la scorretta conduzione della gara; ha altresì osservato che non avrebbe inteso dare al termine "mafioso" il suo significato attuale di "*aderente ad una associazione di tipo mafioso*", e comunque si è scusato della delle sue affermazioni, riconoscendo di "*essersi lasciato prendere un po' la mano*" e che avrebbe dovuto semmai esprimere i suoi motivi di scontento nelle previste sedi istituzionali.

Il Colombo ha precisato di essere intervenuto all'udienza per "*gettare acqua sul fuoco*" ed ha anch'egli chiesto formalmente scusa del suo operato.

La Procura ha ribadito che l'espressione "*Tutti dei gran mafiosi*" ha un valore indiscutibilmente negativo ed offensivo, precisando che la contestazione della recidiva ai conferiti è dovuta ad un errore materiale e quindi non va considerata.

DIRITTO

1 Va preliminarmente esaminata l'affermazione del Borsa "*Tutti dei gran mafiosi*", indirizzata genericamente alla Federazione, all'organizzatore della manifestazione e agli ufficiali di gara.

L'attuale codice penale prevede, all'art. 416 bis, la figura della associazione di tipo mafioso; e la più recente giurisprudenza della Cassazione penale (Sez. V, sentenza 19 novembre 2020 n. 32533) ha affermato che "*l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione riconducibile all'art.416 bis c.p., essendo sufficiente ai fini della sua configurabilità il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice dell'agire mafioso. La stessa è pertanto configurabile con riferimento tanto ai reati-fine commessi*

*nell'ambito di un'associazione criminale, comune, quanto nel caso di reati posti in essere anche da soggetti estranei al contesto associativo...**In altri termini per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata è sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa e cioè che l'agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto***". In sintesi, l'esistenza dell'aggravante mafiosa – che identifica la figura del "mafioso" - presuppone che un soggetto ponga in essere un comportamento minaccioso costituente reato facendo ragionevolmente ritenere al soggetto passivo che tale comportamento sia espressione della volontà di un'associazione riconducibile all'art. 416 bis c.p.

Ora in tutti i post prodotti dai numerosi partecipanti dichiaratisi su Facebook scontenti della conduzione della gara in esame non si fa alcun accenno ad eventuali illiceità penali; si fanno soltanto generici accenni ad asseriti comportamenti scortesi o scarsamente professionali. Ne consegue che la pur formalmente diffamatoria espressione citata è da ritenere correlata non ad una volontà di attribuire ai destinatari comportamenti criminali di tipo mafioso ma soltanto ad una sconsiderata e inappropriata espressione da stadio, effetto della tensione della gara e del carattere, proprio dei social, di dare particolare risonanza a quanto postato, indipendentemente dall'esattezza di quanto asserito. Parrebbe quindi che il licenziato o non si sia reso conto di quello che affermava o si sia riferito ad una estensione lessicale del termine "mafioso", che indica "*Persona che ostenta una boriosa eleganza o si comporta con una indisponente altezzosità*" (Dizionario italiano sul web).

Lo stesso Borsa ha cercato, in un secondo momento, di minimizzare le sue affermazioni, di cui ha chiesto scusa.

La tardiva resipiscenza del Borsa tuttavia non può ovviamente giustificare la violazione dell'art 8.5 del Regolamento Sportivo Nazionale, che sancisce: "*Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*"; ed è pacifico che le citate affermazioni del Borsa, pur se formulate in termini generici e senza riferimento a fatti determinati, abbiano formalmente carattere lesivo dell'immagine della Federazione e dei suoi ufficiali di gara.

Tale conclusione non può essere superata dal deferito invocando il diritto costituzionale alla libertà di critica, perché nel caso in esame non sono stati rispettati i limiti, fissati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, della continenza (secondo cui l'espressione critica deve essere formalmente corretta e deve utilizzare modalità espressive misurate) e di pertinenza (secondo cui deve sussistere un collegamento tra il fatto e la critica, mentre nel caso in esame il riferimento alla mafia è del tutto immotivato e ingiustificato). In ogni caso, nell'ordinamento sportivo il diritto di critica può essere esercitato, nel rispetto della controparte, soltanto dinanzi agli organi federali competenti a dirimere situazioni conflittuali emerse in occasione delle manifestazioni sportive.

2. Andrebbe tenuto presente che il comportamento suindicato sarebbe sanzionabile anche sotto altro profilo.

L'ordinamento giustiziale dell'ACI, conformandosi alle indicazioni del CONI, si svolge su due livelli: un primo fondamentale livello costruito sulla base – strettamente giuridica - del Codice di giustizia e del Regolamento nazionale di giustizia; un secondo complementare livello costruito su una base ispirata alla "*idea olimpica*" (cfr. art. 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo cui il CONI "*opera per la diffusione dell'idea olimpica*").

In coerenza con questa impostazione l'art. 1, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva sanciti dal CONI con delibera 26 ottobre 2018 n. 1616 recita: "*Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive,* ***il rispetto del "fair play"****, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla* ***violenza sia fisica che verbale*** *e alla corruzione*".

Ora il rispetto del *fair play* implica il reciproco rispetto delle parti in gioco all'insegna del *politically correct*; implica di conseguenza che l'insieme di coloro che praticano lo sport automobilistico e l'insieme degli ufficiali di gara, nel rispetto dei relativi ruoli, stabiliscano tra loro una intesa cordiale costituente "*elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale*" (art. 1.2 dello Statuto del CONI); ed il successivo art. 1 bis delle suddetto Statuto precisa che "*Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica le Federazioni nazionali...operano secondo principi di imparzialità e trasparenza*".

Su questa base il Codice etico dell'ACI, all'art. 14, stabilisce: "*Il dipendente presta la propria attività lavorativa con spirito di servizio, correttezza, cortesia e*

disponibilità...e non rifiuta con motivazioni generiche prestazioni alle quali sia tenuto".

In questo quadro generale ai diritti e doveri del livello giuridico si vanno a sommare ulteriori diritti e doveri sia sotto l'aspetto soggettivo di comportamenti morali e di civica convivenza (lealtà, correttezza, senso di giustizia, cortesia) sia sotto l'aspetto oggettivo dell'attività sportiva considerata (buon andamento, imparzialità, leale cooperazione, mutuo rispetto). in cui – a differenza di altri sport – lo svolgimento delle manifestazioni richiede la presenza non solo dei licenziati che partecipano alla manifestazione ma anche di un gran numero di ufficiali di gara, coordinati e diretti dal Direttore di gara, con il compito di garantire la correttezza dell'organizzazione, della gestione e del controllo finale dei risultati della manifestazione. Si formano così due distinti insiemi, che per il buon andamento della manifestazione debbono collaborare tra loro.

Ne deriva che tutte le espressioni contrarie ai suindicati ulteriori diritti e doveri siano contrarie alla "idea olimpica"; e quindi non possano essere condivise in sede giustiziale. In situazioni di questo genere le parti devono responsabilmente cooperare, tenendo presente che eventuali proteste o eventuali scortesie vanno sottoposte ai competenti organi della Federazione.

3. Di conseguenza l'espressione "*Tutti dei gran mafiosi*" risulta in ogni caso un'espressione incongrua e sconsiderata, la cui gravità sembra essere sfuggita al licenziato, e che potrebbe condurre ad ulteriori conseguenze giudiziarie. E quindi è quanto mai opportuno che il licenziato, una volta riconosciuta l'improprietà del proprio comportamento, di cui si è già scusato, provveda anche – per correttezza e coerenza – ad eliminare dai post l'espressione di cui trattasi, che allo stato oggettivamente si presta ad essere interpretata ai sensi del citato art. 416 bis c.p.

4. Sussistono quindi i presupposti per aderire alla richiesta della Procura, richiesta che, una volta venuta meno la contestazione della recidiva, può essere rideterminata nell'ammenda di euro 600 per il Borsa e di euro 260 per il Colombo.

PQM

Il Tribunale Federale, tenuto conto della rinunzia della Procura a contestare la recidiva:

1) applica al licenziato Tiziano Borsa l'ammenda di euro 600 (seicento);
2) applica al licenziato Alexandro Colombo l'ammenda di euro 260 (duecentosessanta);

3) manda alla segreteria di comunicare la presente sentenza al Presidente e al Segretario Generale dell'ACI nonché alle parti.

Così deciso in Roma il 25 aprile 2021

Il presidente e relatore